

Il Tribunale di Reggio Emilia

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nella procedura concorsuale iscritta al numero 2 del ruolo generale cp dell'anno 2022, a carico di Immobiliare Lavinia srl a Unico Socio a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 agosto 2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visti gli atti della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 2/2022 r.g. fall., promosso da Immobiliare Lavinia S.r.l. a socio unico (P.I. 01444350498) con sede legale in Reggio Emilia, Via Pier Carlo Cadoppi n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Laura Pagnini (C.F. PGNLRA65E67C310H) autorizzata ai sensi di quanto previsto dall'art 152 L.F. alla presentazione del presente atto con determina dell'amministratore unico ai rogiti del Notaio in Piombino, Dott. David Morelli, rep. 113.140, raccolta 44.827, in data 03/02/2022, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Andrea Dinelli del Foro di Livorno;

letto il piano di concordato depositato il 27 aprile 2022;
richiamato il provvedimento collegiale del 27 maggio 2022, con il quale il Tribunale ha concesso termine di quindici giorni per rendere i chiarimenti e le integrazioni indicate con riferimento alle criticità evidenziate dal commissario e apportare eventuali modifiche o integrazioni alla proposta, previo deposito di documenti nuovi, ove ritenuto necessario;
preso atto dell'avvenuto deposito di una integrazione della proposta e del piano ad opera della società;

letta la memoria integrativa del 13 giugno 2022 e le osservazioni del commissario giudiziale al riguardo; ritenuto che l'oggetto del presente giudizio camerale consiste nello stabilire se la proposta concordataria e il piano presentati dalla ricorrente siano ammissibili e, quindi, possano essere sottoposti al voto dei creditori; Si osserva al riguardo che si è affermato in giurisprudenza, a partire da Cass. S.U. 23.1.2013, n. 1521, l'orientamento secondo cui *"In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato"* (Cass. 6.11.2013, n. 24970);

Tale orientamento è stato ribadito anche con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale (cfr., tra le altre, Cass. 7.4.2017, n. 9061: *"In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli*

obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il "favor" per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale").

In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto a una verifica della fattibilità del piano, che non va confusa con la convenienza della proposta: la fattibilità è *"la prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati e può riguardare la fattibilità giuridica o la fattibilità economica del piano di concordato"* (cfr. Cass. SS.UU. n. 1521 del 23 gennaio 2013).

"La verifica di fattibilità comprende, quindi, sia l'aspetto giuridico che l'aspetto economico del concordato, perché entrambe le valutazioni si impongono nel perimetro dell'unica complessiva [valutazione] attinente alla realizzabilità prima facie (ovvero alla plausibilità) della causa concreta" (cfr. da ultimo Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 5825 del 9 marzo 2018).

Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., perché qui la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" ancor più presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa in un contesto in cui il favor per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese a evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (cfr. Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9061 del 07 aprile 2017).

Muovendo da queste premesse, il Collegio ritiene che la proposta di concordato preventivo presentata dalla ricorrente non sia ammissibile.

L'attività che la Ricorrente propone come "attività in continuità" non è quella risultante dalla visura camerale e cioè quella tipica della società immobiliare ma risulta essere riferita all'attività di "rimessaggio e cantieristica" indicata nel piano industriale come attività del "ramo d'azienda" ed è in realtà riferita all'attività esercitata da altra società, Nautica Lavinia Srl, ora fallimento INCA Srl, partecipata al 100%;.

Dalla disamina delle visure storiche relative alla ricorrente IMMOBILIARE LAVINIA SRL, la stessa non pare aver mai esercitato direttamente l'attività di rimessaggio e cantieristica individuata quale attività in continuità in ricorso, diversamente da quanto sostenuto dalla Ricorrente nella propria Memoria Integrativa.

Tale attività è stata svolta solo dalla partecipata NAUTICA LAVINIA SRL a socio unico ora fallita.

Al riguardo si evidenzia come il caso in esame non sia assimilabile all'ipotesi in cui l'attività dell'azienda sia già affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempi l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe.

Nel caso in esame l'attività prospettata in continuità non è propria del debitore né risulta dallo stesso esercitata. Tale dato viene confermato dal riferimento ai dati di cui al Piano Industriale, che lo stesso debitore precisa che sono riferiti alla società NAUTICA LAVINIA SRL a socio unico (a pagina 45 del Ricorso, rilevato con riferimento al piano industriale, che si precisa che: "Lo studio di fattibilità, riconducibile alla gestione diretta del ramo d'azienda "rimessaggio e cantieristica", fonda le proprie assunzioni sul dato storico maturato sotto la normale gestione della controllata Nautica Lavinia Immobiliare S.r.l. - in realtà Nautica Lavinia Srl, indicata quale immobiliare per un evidente refuso. n.d.r.);

Deve essere liquidato il compenso del Commissario giudiziale per l'attività svolta nella fase della procedura compresa tra la presentazione del ricorso e il deposito del proprio parere, tenuto conto della

complessità dell'attività svolta dal Commissario e della durata della fase pre-concordataria.

p.q.m.

visto l'art. 162, comma 2, legge fallimentare, così provvede:

I. dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria;

II. liquida in favore della dott. ssa Elisa Cattani, a titolo di compenso per l'attività svolta, la somma di euro 20.000,00, oltre al cp e all'iva e dispone che il commissario presenti richiesta di emissione di mandato di pagamento tramite pct;

III. ordina al conservatore del registro delle imprese di iscrivere questo decreto nel registro predetto;

Reggio Emilia, 30 agosto 2022

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli